DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1999

concernente la richiesta dei Paesi Bassi di regime transitorio ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

(notificata con il numero C(1999) 1551/6)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(1999/796/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica [1], in particolare l'articolo 24,

informati gli Stati membri della richiesta dei Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1 della direttiva,

considerando quanto segue:

I. FATTI

1. *Procedura*

(1) Con lettera del 20 febbraio 1998, la Rappresentanza permanente olandese ha inviato alla Commissione europea una notifica provvisoria relativa ai regimi transitori di cui all'articolo 24 della direttiva 96/92/CE. Il 29 maggio, i servizi della Commissione hanno intrapreso una missione esplorativa presso il Ministerie van Economische Zaken all'Aia. La Commissione ha richiesto informazioni supplementari relative ad alcuni elementi della notifica che le sono pervenute con lettera del 22 giugno.

(2) Con lettera del 16 ottobre, la Rappresentanza permanente olandese ha trasmesso ulteriori informazioni relative alla notifica dei regimi transitori.

2. *Struttura e sviluppo del settore elettrico nei Paesi Bassi*

a) Generazione

(3) Nei Paesi Bassi sono presenti le seguenti quattro società di generazione di energia elettrica:

EPON — NV Elektriciteis-Produktiemaatschappij Oost en Noord Nederland,

EPZ — NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland,

EZH — NV Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland,

UNA — NV Energieprouktiebedrijf UNA.

Esse soddisfano circa il 70 % della domanda interna di energia elettrica. Il restante 30 % è costituito da importazioni (13 % circa) e da produzione indipendente o autoproduzione.

(4) Le quattro società di produzione coordinano, in una certa misura, le proprie attività attraverso SEP (Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven NV), proprietaria della rete nazionale ad alta tensione e persona giuridica che ha gestito tutte le importazioni di energia elettrica fino al 1º gennaio 1999. SEP è responsabile della gestione della centrale nucleare Dodewaard (ora in fase di smantellamento) e di Demkolec, un impianto di gasificazione del carbone, nonché degli impegni internazionali di cui al successivo punto 4.1, considerando 12. Le quattro società di produzione e SEP sono parti contraenti di un accordo di cooperazione (Overeenkomst van Samenwerking), qui di seguito denominato «OvS».

(5) Le società di produzione sono a loro volta di proprietà delle seguenti società:

EPON — società di distribuzione,

EPZ — società di distribuzione,

[1] GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

EZH — provincia, maggiori città della regione, comuni ed una società di distribuzione,

UNA — due province e le città di Utrecht e Amsterdam.

b) Trasmissione

(6) Fino al mese di gennaio 1999, la trasmissione di energia elettrica è stata effettuata da SEP, proprietaria della rete ad alta tensione e importatrice unica di energia.

(7) La TenneT, un'agenzia indipendente di proprietà di SEP, di cui lo Stato intende acquisire una quota di maggioranza, provvede alla trasmissione a partire dal 1999.

c) Distribuzione

(8) 23 società effettuano la distribuzione dell'energia elettrica. Le società di distribuzione sono proprietà delle autorità pubbliche (province, città e comuni).

3. *Liberalizzazione del mercato olandese dell'energia elettrica: attuazione della direttiva 96/92/CE*

(9) La legge olandese sull'energia elettrica del 1998 è entrata in vigore il 1º agosto 1998. Una legge supplementare modifica la legge sull'energia elettrica del 1998 e si occupa principalmente dei particolari relativi all'accesso alla rete e alla fornitura ai clienti vincolati. La legge supplementare è stata adottata il 1º giugno 1999.

(10) Il governo olandese ha optato per un'apertura graduale del mercato dell'energia elettrica. Dal 1º gennaio 1999, un terzo degli utenti è interessato, mentre un altro terzo seguirà nel 2002. Nel 2007, il 100% degli utenti olandesi avrà libera scelta per l'acquisto di energia elettrica. La legge supplementare prevede l'accesso regolamentato alla rete da parte di terzi. Dal 1º gennaio 1999, l'importazione di energia elettrica è libera per gli utenti interessati e per i distributori per quanto riguarda i relativi utenti, subordinatamente tuttavia ad un requisito di reciprocità.

(11) Come accennato in precedenza, il gestore della rete di trasmissione — TenneT — è separato giuridicamente dalla produzione e dalla fornitura ed è operativo dal 1º gennaio 1999. Lo Stato intende acquisire una quota di maggioranza all'interno del gestore della rete di trasmissione.

4. *Il regime transitorio notificato dal governo olandese*

4.1. **Introduzione**

(12) Il governo olandese ha notificato le seguenti misure transitorie in conformità dell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE:

1) *Riscaldamento urbano*: recupero delle perdite a fronte di alcuni progetti di riscaldamento urbano fino alla scadenza dell'ultimo contratto nel 2021.

2) *Demkolec*: recupero dei costi supplementari relativi alla costruzione e alla gestione di Demkolec, impianto sperimentale di gasificazione del carbone di Buggenum.

3) *Protocollo*: un protocollo di accordo è stato concluso tra i produttori e i distributori olandesi, in base al quale i produttori acconsentono a vendere e i distributori acconsentono ad acquistare l'intera produzione dei produttori (che rappresenta il 70% delle attuali vendite dei distributori) fino a tutto l'anno 2000. Nel caso in cui tale accordo volontario venga annullato, per motivi commerciali o giuridici, il ministro si riserva la facoltà di imporre il medesimo, o disposizioni analoghe, per legge.

4) *Impegni internazionali*: recupero di eventuali perdite derivanti dai seguenti contratti:

— contratti di approvvigionamento di energia tra SEP ed EdF, Preussen Elektra e Statkraft;

— obblighi di investimento di SEP nei confronti di Statnett per il cavo NorNed;

— un contratto con obbligo di acquisto di gas tra SEP e StatOil.

(13) Gli impegni internazionali sopra citati sono stati aggiunti alla notifica olandese con lettera del 16 ottobre 1998. Essi non facevano parte della notifica iniziale del 20 febbraio 1998.

(14) Nella notifica iniziale è stato fatto riferimento a due ulteriori misure:

— rinvio della *privatizzazione* del settore elettrico. Un espresso accordo del ministro sarà necessario per qualsiasi vendita di azioni al di fuori dalla cerchia degli attuali azionisti fino alla fine del 2001;

— introduzione graduale dell'*imposta sulle società* di pari passo con il processo di liberalizzazione.

(15) Tuttavia, nella notifica finale, queste due proroghe sono state omesse. Ciò è dovuto alle informazioni fornite dai servizi della Commissione nel corso del succitato incontro del 22 marzo. In particolare la Commissione ha fatto rilevare che tali proroghe non potevano essere considerate come deroghe alla direttiva e non potevano pertanto rientrare nel quadro dell'articolo 24 della direttiva stessa. La Commissione si riserva il diritto di esaminare tali disposizioni alle luce di altre disposizioni del diritto comunitario.

4.2. **Particolarità dei regimi notificati**

4.2.1. *Progetti di riscaldamento urbano*

a) L'impegno

(16) Nel 1990 le società di produzione hanno rilevato dai distributori una garanzia sul prezzo del combustibile ai fini del riscaldamento urbano. Agli utenti è garantito che non pagheranno più degli utenti del riscaldamento a gas. Nove di questi progetti di riscaldamento urbano, che coinvolgono tre società di produzione, sono in perdita e sono stati notificati. Tutti i contratti risalgono a prima del mese di febbraio 1997. Nelle zone in questione, il riscaldamento urbano non è competitivo, considerando in particolare il livello di investimento di capitale e quindi di ammortamento. I contratti sono il risultato di una politica governativa, che risale al 1979, volta a promuovere il riscaldamento urbano per motivi ambientali.

b) Entità dei costi non recuperabili

(17) Secondo calcoli dello studio di revisione contabile Coopers Lybrand, le perdite ammontano a 1 628 — 2 miliardi di NLG, a seconda dell'andamento del prezzo del gas.

c) Metodo di recupero

(18) All'articolo 77a della legge sull'energia elettrica del 1998, è previsto che, a copertura dei costi fuori mercato dei progetti di riscaldamento urbano, venga introdotta una sovrattassa sulla tariffa di trasporto dell'energia elettrica.

(19) Le autorità olandesi intendono attuare un programma di recupero della durata di venti anni. Il finanziamento sarà pari ad un massimo di 2 miliardi di NLG, da recuperare mediante una sovrattassa sulla tariffa di trasporto dell'energia elettrica. Il programma ha quattro beneficiari: i produttori EZH, EPZ, UNA ed EPON, o i rispettivi successori legali, che sono parti contraenti dei contratti relativi al riscaldamento urbano con garanzia del prezzo del combustibile.

(20) I beneficiari sono soggetti a revisioni contabili annuali. La Commissione, ove lo richieda, può avere accesso alla contabilità.

4.2.2. *Demkolec*

a) L'impegno

(21) La costruzione e la gestione dell'impianto dimostrativo di gasificazione del carbone, Demkolec, hanno richiesto investimenti molto significativi ed eccezionali relativi alle attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione delle tecnologie collegate all'ambiente. Tali investimenti non sono ancora stati ammortizzati. I costi supplementari non possono essere recuperati nella tariffa di base nazionale per l'energia elettrica in seguito alla liberalizzazione. La costruzione di Demkolec è stata decisa dal governo per motivi di diversificazione della fornitura e per motivi ambientali.

b) Entità dei costi non recuperabili

(22) Coopers Lybrand ha calcolato che gli investimenti supplementari per Demkolec, non ancora ammortizzati, ammontano a 458,4 milioni di NLG. Il calcolo è effettuato in base al valore netto al 1º gennaio 2001 della differenza tra i costi di Demkolec e di una moderna centrale alimentata a gas con un prezzo di costi di 7 centesimi/kWh. Il calcolo tiene conto della sovvenzione a Demkolec di 18,3 milioni di fiorini approvata dalla Commissione. Tuttavia, resta da verificare se tale calcolo tiene conto del prestito privilegiato concesso dalla Banca europea per gli investimenti. Le autorità olandesi hanno notificato un importo massimo di 550 milioni di NLG come regime transitorio per l'impianto Demkolec.

c) Metodo di recupero

(23) All'articolo 77a della legge sull'energia elettrica del 1998, è previsto che, a copertura dei costi fuori mercato connessi con la costruzione e la gestione dell'impianto sperimentale di gasificazione del carbone di «Demkolec», venga introdotta una sovrattassa sulla tariffa di trasporto dell'energia elettrica.

(24) Le autorità olandesi intendono attuare un programma di recupero da finanziare mediante un'imposta sulla tariffa di trasporto, con una durata di due anni. L'importo massimo di 550 milioni di NLG verrà rimborsato al beneficiario unico, SEP.

4.2.3. *Protocollo*

a) L'impegno

(25) I produttori e i distributori sono vincolati da un protocollo in vigore dal 1997 fino alla fine del 2000. I distributori acconsentono ad acquistare tutta la produzione dei 4 produttori (che copre il 70% dei fabbisogni dei distributori nell'ambito del regime di preliberalizzazione). Il protocollo regolamenta i costi, i prezzi e le tariffe per il periodo 1997-2000. L'obiettivo alla base del sostegno da parte del governo al mantenimento di tale protocollo è consentire ai produttori olandesi di recuperare parte degli eventuali costi derivanti dalla capacità di produzione non più competitiva a seguito dei prezzi più bassi risultanti dalla liberalizzazione. Per coprire tali costi, pertanto, il protocollo garantisce effettivamente che tali società beneficino di quote di mercato rilevanti e durature e di elevati livelli di smercio.

b) Entità dei costi non recuperabili

(26) È impossibile in tale fase determinare quali conseguenze finanziarie avrebbe la revoca del protocollo per i produttori.

c) Metodo di recupero

(27) Nel caso in cui il protocollo venga abrogato, per qualsiasi motivo, il ministro dell'Economia si riserva il diritto e il mandato legale di imporre l'accordo, o un accordo analogo, per legge. Tuttavia sussiste incertezza riguardo alla probabilità a) che questa ipotesi si verifichi, b) al tipo di provvedimenti da adottare qualora il ministro esercitasse questa facoltà.

4.2.4. *Impegni internazionali*

a) Gli impegni

(28) i) Contratto di importazione di energia elettrica EDF. Il primo contratto risale al 1989. L'ultima modifica risale al mese di aprile 1998 e obbliga SEP ad acquistare almeno il 65% di 600 MW fino al 31 marzo 200[…] (*).

ii) Contratto di importazione di energia elettrica Preussen Elektra che risale al 1989. L'impegno assunto da SEP è di ritirare 1 500 GWh all'anno fino al 31 dicembre 2005.

iii) Contratto cavo NordNed risalente al 31 gennaio 1994. SEP si impegna a pagare il 50% dei costi di costruzione del cavo e a ritirare 2,16 TWh/a da Strattnet. Il cavo dovrà essere operativo dal 1º ottobre 2001 ed il contratto durerà sino al 2016.

iv) Contratto con obbligo di acquisto di gas tra SEP e Statoil risalente al 1989.

b) Entità dei costi non recuperabili

(29) L'entità dei costi dipende dall'andamento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas sul mercato. Se i prezzi sul mercato olandese scendono fino a 7 centesimi/kWh, SEP (attraverso l'OvS, le società di produzione per la rispettiva quota proporzionale) sarà responsabile delle perdite a fronte di tali contratti di importazione, per un importo totale di 3,1 miliardi di NLG. In tale ipotesi, non vi sarà alcun intervento da parte del governo.

(30) Tuttavia, se il prezzo di mercato dell'energia elettrica scenderà al di sotto di 7 centesimi/kWh, le autorità si accolleranno gran parte dei costi delle perdite aggiuntive a fronte di tali contratti, dovute alle ulteriori diminuzioni del prezzo dell'energia elettrica. Il contributo a copertura delle perdite da parte del governo è graduale ed è correlato ad un contributo alla copertura delle perdite da parte delle società di produzione. Ad un prezzo di 5 centesimi/kWh, il governo pagherebbe a SEP circa […] (*) miliardi di NLG, mentre il contributo da parte delle società di produzione sarebbe pari a […] (*) miliardi di NLG.

(31) Oltre a tale contributo progressivo da parte del governo, è previsto che, se i prezzi scenderanno al di sotto di 5,5 centesimi/kWh, il contributo governativo aumenterà. La perdita iniziale di […] (*) miliardi di NLG, a carico dei produttori in presenza di un prezzo di mercato di 7 centesimi/kWh, verrà coperta completamente dalle autorità quando il prezzo di mercato raggiungerà 5,5 centesimi/kWh. Pertanto, ad un prezzo di 5 centesimi/kWh, le autorità pagherebbero un importo totale di […] (*) miliardi di NLG (la perdita iniziale di […] (*) miliardi più l'ulteriore perdita di […] (*) miliardi), mentre le società di produzione pagheranno […] (*) miliardi di NLG.

(32) Gli importi totali citati nel presente paragrafo sono importi massimi del valore netto contante e vengono rivisti annualmente.

(33) L'uso del cavo NorNed sarà gratuito per il contratto di importazione Stattnet. TenneT non riceverà alcun com-

(*) Segreto professionale.

penso per l'uso di tale mezzo di trasporto. Non è chiaro se SEP possa utilizzare tale cavo gratuitamente per l'esportazione in Norvegia.

c) Metodo di recupero

(34) Le autorità olandesi intendono imporre una sovrattassa sulla tariffa di trasporto per recuperare le perdite a fronte dei contratti di acquisto di energia e gas e finanziare la posa della parte olandese del cavo NorNed. Il recupero durerà fino alla scadenza dell'ultimo contratto, nel 2026. Beneficiario della disposizione è SEP.

II. **ANALISI GIURIDICA**

1. ***Base giuridica: articolo 24, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/92/CE***

(35) Il governo olandese ha notificato la richiesta di regime transitorio riguardo ai presunti impegni e garanzie di gestione in conformità all'articolo 24 della direttiva.

2. ***Requisiti di cui all'articolo 24***

L'articolo 24 della direttiva 96/92/CE recita:

«1. Gli Stati membri, i cui impegni o garanzie di gestione, accordati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, possono non poter essere adempiuti a causa delle disposizioni della presente direttiva, possono richiedere un regime transitorio, che può essere loro concesso dalla Commissione tenuto conto, tra l'altro, della struttura della loro industria elettrica. Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri di tale richiesta, tenuto conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Il regime transitorio è limitato nel tempo ed è vincolato allo scadere degli impegni o delle garanzie di cui al paragrafo 1. Il regime transitorio può includere deroghe ai capitoli IV, VI e VII della presente direttiva. Le richieste di regime transitorio devono essere notificate alla Commissione entro e non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.»

(36) Gli articoli 24, paragrafi 1 e 2, della direttiva, alla luce del trattato che istituisce la Comunità europea, prevedono quindi che la Commissione esamini i seguenti elementi nella valutazione di qualsiasi richiesta di regime transitorio.

A. *Requisiti concernenti la natura degli impegni o garanzie di gestione in parola*

(37) 1. Deve essere provata l'esistenza di un impegno o garanzia di gestione.

2. L'impegno o le garanzie di gestione devono essere assunti o forniti entro il 20 febbraio 1997.

3. Deve essere stabilito un legame di causalità tra l'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE e l'impossibilità di rispettare l'impegno.

B. *Requisiti concernenti le misure proposte per raggiungere gli obiettivi in parola*

(38) 1. Le misure del regime transitorio devono rientrare nel campo di applicazione delle deroghe ai capitoli IV, VI e VII della direttiva 96/92/CE.

2. Il regime transitorio deve essere limitato nel tempo e vincolato allo scadere degli impegni o delle garanzie di gestione.

3. Il regime transitorio deve applicare le misure meno restrittive ragionevolmente necessarie per raggiungere gli obiettivi, che devono essere comunque legittimi. Nel decidere su questi temi, la Commissione deve tener conto, tra l'altro, della dimensione della rete in questione, del livello di interconnessione della rete e della struttura dell'industria elettrica.

3. ***Valutazione del regime transitorio olandese***

3.1. **Riscaldamento urbano e Demkolec**

(39) Nel caso di specie, per quanto riguarda il regime transitorio notificato relativo al riscaldamento urbano e all'impianto Demkolec, non è necessario determinare se i requisiti A.1, A.2 e A.3 o B.2 e B.3 siano soddisfatti, poiché le misure del regime transitorio in questione non richiedono deroghe ai capitoli IV, VI o VII della direttiva 96/92/CE e quindi non soddisfano al requisito B.1 sopra citato.

(40) Come indicato in precedenza, per costituira un regime transitorio conformemente all'articolo 24 della direttiva 96/92/CE, il sistema prescelto dallo Stato membro deve prevedere una deroga ai requisiti stabiliti dalla direttiva ai relativi capitoli IV, VI o VII.

(41) Le misure in esame si basano su un puro regime di compensazione, cioè un sistema di oneri o imposte attuato

da uno Stato membro per compensare i costi non recuperabili derivanti dall'applicazione della direttiva. L'applicazione di tali imposte nel caso di specie non richiede di derogare ai suddetti capitoli della direttiva e pertanto non può essere considerata un regime transitorio ai sensi dell'articolo 24 della direttiva stessa.

(42) Il fatto che misure come quelle in esame nel presente caso possano tradursi in distorsioni molto significative del mercato unico dell'energia elettrica non è rilevante ai fini della presente conclusione. Infatti, la Commissione riconosce che il pagamento di tali imposte può avere conseguenze economiche sostanzialmente simili a quelle derivanti da una deroga totale o parziale ad alcuni degli obblighi di cui ai capitoli IV, VI o VII della direttiva 96/92/CE. Tuttavia, tali distorsioni, per loro stessa natura, non derivano da una tale deroga specifica come previsto dalla direttiva. Il trasferimento di un pagamento compensativo a taluni produttori di energia elettrica, finanziato attraverso un'imposta a carico dei consumatori, rappresenta pertanto una misura non direttamente prevista dalla direttiva, ma che deve essere valutata in virtù delle norme sulla concorrenza, in particolare l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che istituisce la Comunità europea. In tale ipotesi, è evidente che misure di un simile effetto economico saranno trattate in maniera coerente, indipendentemente dalla pertinente procedura in ogni singolo caso.

(43) Alla luce della non applicabilità dell'articolo 24 della direttiva, non è pertanto necessario valutare i succitati ulteriori requisiti A.1, A.2 e A.3 nonché B.2 e B.3.

3.2. **Impegni internazionali**

(44) Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 96/92/CE, «Le richieste di regime transitorio devono essere notificate alla Commissione entro e non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva». Il termine è scaduto il 20 febbraio 1998. Nel caso di specie, nella notifica originale del 20 febbraio 1998 non si faceva alcun cenno al regime transitorio proposto relativamente agli impegni internazionali. In tali circostanze, non è possibile esaminarli per l'approvazione in conformità all'articolo 24 della direttiva 96/92/CE. In ogni caso, tuttavia, anche se il regime transitorio fosse stato notificato alla Commissione entro il termine previsto dall'articolo 24, paragrafo 2, esso non rientrerebbe nel campo di applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1, poiché dal dispositivo non risulta alcuna deroga ai requisiti dei capitoli IV, VI e VII della direttiva 96/92/CE.

3.3. **Protocollo**

(45) La Commissione ritiene che attualmente i particolari di un'eventuale azione da parte dei Paesi Bassi in questo senso non siano ancora sufficientemente precisi da permettere alla Commissione di prendere una decisione in conformità all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 96/92/CE. Pertanto, un'eventuale imposizione di un tale accordo dovrà essere soggetta ad informazioni supplementari fornite alla Commissione in conformità all'articolo 24, non appena risulterà chiaro quale forma assumerà tale misura. La Commissione sarà quindi in grado di giudicare se il programma costituisce una deroga ai capitoli IV, VI e VII della direttiva 96/92/CE e, in tal caso, se e in che misura sia compatibile con i requisiti della direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione riguarda la richiesta olandese di regime transitorio ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE, notificata alla Commissione il 20 febbraio 1998 e completata il 16 ottobre 1998. Tale notifica riguarda:

a) gli impegni assunti riguardo all'impianto sperimentale di gasificazione del carbone Demkolec a Buggenum;

b) gli impegni assunti dalle società di produzione relativi al prezzo calcolato per il riscaldamento urbano;

c) gli impegni di acquisto a livello internazionale assunti da SEP;

d) un protocollo di accordo tra i produttori e i distributori olandesi nel 1997.

Articolo 2

Il regime transitorio notificato dai Paesi Bassi per quanto riguarda gli impegni assunti dalle società di produzione in relazione al prezzo calcolato per il riscaldamento urbano e gli impegni assunti in relazione all'impianto sperimentale di gasificazione del carbone di Buggenum non contengono misure che costituirebbero deroghe ai capitoli IV, VI o VII della direttiva 96/92/CE, secondo quanto stabilito dall'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva stessa. Pertanto, l'articolo 24 della direttiva 96/92/CE non è applicabile al regime transitorio notificato dal governo olandese.

Articolo 3

L'articolo 76 della legge olandese sull'energia elettrica, relativo al protocollo, non viene approvato in conformità dell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE. Esso dovrà formare oggetto di informazioni supplementari in conformità all'articolo 24 nel caso di ricorso alla presente disposizione.

Articolo 4

Il dispositivo per il recupero delle perdite a fronte degli impegni internazionali oggetto della lettera del 16 ottobre 1998 non può rientrare nell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE, poiché tale dispositivo è stato notificato alla Commissione oltre un anno dopo l'entrata in vigore della direttiva.

Articolo 5

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1999.

Per la Commissione
Christos PAPOUTSIS
Membro della Commissione